

CONVENZIONE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN ATTUAZIONE AL COMMA 14, ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2017, N. 123.

TRA

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agenzia,

E

l'Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Piazza del Gesù, 49, di seguito ABI, per la quale interviene il dott. Giovanni Sabatini, nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1959,

di seguito denominati, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", prevede all'articolo 1 la Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud",
- il comma 3 del predetto decreto-legge identifica l'Agenzia, quale soggetto gestore per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della Misura;
- il comma 14 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge prevede che le condizioni tipo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 8 del medesimo decreto-legge siano definite nell'ambito di un'apposita Convenzione che l'Agenzia è autorizzata a stipulare con ABI;
- il 9 novembre 2017 il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ha firmato

il decreto ministeriale in attuazione del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla Misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme;

- il predetto decreto ministeriale prevede all'articolo 11, comma 9 che l'importo dei contributi in conto interessi maturati in favore dei soggetti beneficiari della Misura è erogato alla banca finanziatrice, sulla base di apposito mandato irrevocabile all'incasso conferito dall'impresa beneficiaria, le cui modalità operative saranno definite nella predetta Convenzione;
- il 22 dicembre 2017 il Capo Dipartimento per le politiche di coesione ha firmato la Circolare n. 33 in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno del 9 novembre 2017;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 174 art. 1 comma 601 ha esteso i benefici delle agevolazioni della Misura "Resto al Sud" ai soggetti con età inferiore ai 46 anni ed alle iniziative libero-professionali;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione Ministero del Sud del 5 agosto 2019, n. 134 ha regolamentato quanto previsto dall'articolo 1, comma 601 della Legge 30 dicembre 2018, n. 174;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione del 27 novembre 2019, n. 22 ha fornito indicazioni in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni ai sensi del decreto 5 agosto 2019, n. 134;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 ha esteso i benefici delle agevolazioni della Misura "Resto al Sud" ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- l'11 dicembre 2019 l'Agenzia e l'ABI hanno stipulato un Atto integrativo alla suddetta Convenzione del 27 novembre 2017 per la regolamentazione dei finanziamenti agevolati in attuazione al comma 14, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123;

- la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 ha modificato le percentuali di ripartizione fra contributo a fondo perduto e finanziamento bancario per le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni a partire dal 19 luglio 2020;
- l'Agenzia, così come previsto dalla precedente Convenzione ABI - Invitalia, ha messo a disposizione delle banche una piattaforma informatica, in cui sono gestite tutte le fasi operative di adesione alla Convenzione e di concessione del finanziamento bancario;

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue

ARTICOLO 1 **(Definizioni e allegati)**

1. Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"Banca/he o Banca/he Aderente/i". singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione e che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall'Agenzia sul proprio sito internet.

"Comunicazione di ammissione": lettera inviata al Soggetto Proponente con la quale si comunica l'esito positivo della valutazione istruttoria

"Convenzione": la presente convenzione.

"Conto corrente vincolato per interessi": il conto corrente vincolato acceso presso la Banca sul quale l'Agenzia eroga il contributo in conto interessi.

"Conto Dedicato": il conto corrente che il Soggetto beneficiario si impegna ad utilizzare per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale ammesso alle agevolazioni della Misura Resto al Sud.

"Contributo a fondo perduto" contributo a fondo perduto, erogato dall'Agenzia, pari al 50% del Finanziamento.

"Contributo in conto interessi": contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario.

"Decreto ministeriale": decreto 9 novembre 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, in attuazione del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91/2017, come modificato dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 2019;

"Finanziamento": l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile.

"Finanziamento bancario": il finanziamento a medio-lungo termine, pari al 50% del Finanziamento, concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione, che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia.

"Fondo di Garanzia per le PMI": fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

"Misura Resto al Sud": le agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge, n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

"Provvedimento di concessione": l'atto, attraverso il quale, l'Agenzia attesta ai Soggetti beneficiari la concessione del Contributo a fondo perduto e del Contributo in conto interessi.

"Soggetto beneficiario": impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e risultata assegnataria dell'agevolazione.

"Soggetto richiedente": soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 601, già costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo articolo 1, comma 6.

"Piattaforma": il gestionale predisposto dall'Agenzia per la gestione delle fasi operative legate all'adesione delle Banche alla Convenzione ed all'erogazione del finanziamento bancario.

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

1. La presente Convenzione definisce le modalità e i termini in base ai quali le Banche potranno finanziare i Soggetti beneficiari dei Provvedimenti di concessione a valere sulla Misura "Resto al Sud", nonché le modalità di erogazione del Contributo in conto interessi ad essi riconosciuto.

ARTICOLO 3

(Caratteristiche dei Finanziamenti bancari)

1. La Banca valuta la concessione del Finanziamento bancario su base individuale, senza alcuna forma di automatismo nella messa a disposizione del credito.
2. Nell'effettuare l'istruttoria del Finanziamento bancario, la Banca si attiene a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione.
2. L'ammontare del Finanziamento bancario sarà pari al 50% del Finanziamento risultante dalla Comunicazione di ammissione e avrà le seguenti caratteristiche:
 - a) durata di 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di due anni, corrispondente a 4 rate. La prima delle 4 rate potrà avere durata inferiore al semestre;
 - b) ammortamento con quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse o in alternativa con quote costanti posticipate semestrali a scadenze fisse;
 - c) tasso di interesse fisso per tutta la durata del Finanziamento. Il tasso è determinato dalla somma dell'IRS a 8 anni e dello spread, nella misura massima comunicata dalla Banca all'Agenzia in sede di adesione, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 16. Resta fermo che il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore a 0.
4. Il Finanziamento bancario è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI per una percentuale fissa di copertura pari all'80% dell'esposizione della Banca per capitale e interessi. Ai fini della sola copertura del restante 20%, la Banca potrà acquisire garanzie aggiuntive.

ARTICOLO 4

(Procedura di richiesta e concessione dei Finanziamenti bancari)

1. Al fine di ottenere il Finanziamento bancario, il Soggetto richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia della Comunicazione di ammissione con indicazione del codice identificativo del progetto imprenditoriale, attraverso il quale, ottenute le necessarie credenziali, la Banca ha accesso in via telematica alla documentazione di cui al successivo articolo 12.
2. La Banca si impegna a raccogliere le domande di finanziamento e la relativa documentazione disponibile anche nei confronti dei Soggetti richiedenti non ancora costituiti nelle forme giuridiche di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 91/2017, fermo restando che la

conclusione dell'iter istruttorio potrà realizzarsi solo ad avvenuta costituzione degli stessi Soggetti richiedenti. La Banca si impegna a concludere la propria istruttoria di merito di credito entro 45 giorni dalla richiesta del Finanziamento bancario ovvero, per i Soggetti richiedenti non ancora costituiti, dalla data di costituzione, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per eventuali richieste di integrazione documentale.

3. Una volta deliberato il Finanziamento bancario, la Banca inserisce nella piattaforma gli estremi della delibera bancaria e, rilascia al Soggetto richiedente la "Comunicazione di esito di delibera" (Modello A) per attestare all'Agenzia l'avvenuta concessione del Finanziamento bancario entro 180 giorni dalla ricezione della Comunicazione di ammissione ai fini della adozione del Provvedimento di concessione. Nella Comunicazione di esito di delibera è riportato l'IRS a 8 anni, già inserito nella piattaforma, vigente alla data della delibera del Finanziamento bancario, che la Banca si impegna ad utilizzare per la determinazione del tasso di interesse applicato al Finanziamento bancario in sede di stipula ed erogazione dello stesso.

4. L'Agenzia si impegna a comunicare alla Banca il Provvedimento di concessione, controfirmato dal Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della "Comunicazione di esito di delibera" di cui al comma precedente.

5. A seguito del Provvedimento di concessione il Soggetto beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l'erogazione del Contributo in conto interessi, conferendo un mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo sul Conto corrente vincolato per interessi acceso presso la stessa Banca finanziatrice (Modello B).

6. Il Soggetto Beneficiario è tenuto, inoltre, a conferire alla Banca un mandato irrevocabile per il pagamento degli interessi, utilizzando il Contributo in conto interessi erogato dall'Agenzia sul conto corrente vincolato per interessi e per la trasmissione all'Agenzia del contratto di Finanziamento bancario e dei relativi allegati (Modello C).

7. È condizione per l'erogazione del Finanziamento bancario l'acquisizione da parte della Banca e dell'Agenzia dei mandati secondo i Modelli B e C.

8. La Banca trasmette all'Agenzia, tramite la piattaforma, il contratto del Finanziamento bancario, con l'indicazione del relativo tasso di interesse e il piano di ammortamento, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione del Finanziamento.

9. Il Finanziamento bancario viene erogato dalla Banca sul Conto Dedicato. Sul medesimo Conto Dedicato, l'Agenzia provvede ad erogare il Contributo a fondo perduto.

ARTICOLO 5

(Erogazione del Contributo in conto interessi)

1. Il Conto corrente vincolato per interessi di cui al comma 5 dell'articolo 4 deve riportare, nella sua intestazione, il numero identificativo del progetto imprenditoriale, presente nella Comunicazione di ammissione.
2. Per l'apertura e gestione del Conto corrente vincolato per interessi la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto corrente vincolato per interessi è soggetto all'ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.
3. L'Agenzia eroga il Contributo in conto interessi sul Conto corrente vincolato per interessi una volta effettuate le verifiche di cui all'articolo 11 del Decreto, nei trenta giorni precedenti alla scadenza della singola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento bancario.
4. La Banca provvede a utilizzare il Contributo in conto interessi per il pagamento della quota interessi relativa alla rata in scadenza di preammortamento o ammortamento del Finanziamento bancario, sulla base del mandato di cui al precedente comma 6 dell'articolo 4.

ARTICOLO 6

(Pignoramento e sequestri del conto corrente vincolato per interessi)

1. La Banca comunica tempestivamente all'Agenzia eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto corrente vincolato per interessi.

ARTICOLO 7

(Revoche)

1. Alla Banca non spetta alcun onere di controllo relativamente alle cause che possono comportare la revoca totale o parziale del Contributo in conto interessi, né di verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del Beneficiario.
2. Qualora l'Agenzia disponga la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la stessa ne dà comunicazione al Soggetto beneficiario e, contestualmente, tramite PEC, alla Banca.
3. La revoca totale o parziale del Contributo in conto interessi non comporta necessariamente l'estinzione totale o parziale del Finanziamento bancario; tale decisione resta nella completa discrezionalità della Banca.

4. La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del Provvedimento di concessione. Dalla data del provvedimento di revoca, il Soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di Contributo in conto interessi eventualmente non ancora erogate ed è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti. Le eventuali attività di recupero sono esclusivamente di competenza dell'Agenzia.

5. In caso di revoca parziale del Contributo in conto interessi, la Banca entro 30 giorni comunica all'Agenzia il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento bancario, sulla base del quale quest'ultima procede alla rideterminazione degli importi dell'agevolazione spettante, comunicando gli stessi alla Banca e al Soggetto beneficiario. Gli eventuali Contributi in conto interessi erogati al Soggetto beneficiario in eccesso rispetto alla nuova determinazione degli stessi, dalla data della revoca, saranno recuperati direttamente dalla Agenzia.

6. Qualora la Banca non proceda all'estinzione parziale o totale del Finanziamento bancario in misura coerente con la revoca del Contributo in conto interessi adottata dall'Agenzia, il Soggetto beneficiario è tenuto al pagamento della quota della rata interessi non più coperta dal Contributo in conto interessi.

ARTICOLO 8

(Risoluzione del contratto di Finanziamento bancario per inadempimento)

1. In caso di mancato pagamento della quota capitale della rata di ammortamento del Finanziamento bancario da parte del Soggetto beneficiario, la Banca comunica all'Agenzia la risoluzione del contratto, entro i termini previsti per richiedere l'attivazione del Fondo di garanzia per le PMI.

2. L'Agenzia eroga il Contributo in conto interessi fino alla data della comunicazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9

(Cessione del Finanziamento bancario)

1. La Banca può cedere il Finanziamento bancario a condizione che mantenga la gestione dell'operazione nei confronti del Soggetto beneficiario e della Agenzia.

ARTICOLO 10

(Surroga del Finanziamento bancario)

1. Il Finanziamento bancario può essere oggetto di surroga da parte di altra Banca aderente, previa accensione presso quest'ultima di un nuovo Conto corrente vincolato per interessi secondo le modalità di cui all'articolo 4 della Convenzione.
2. La nuova Banca contraente comunica all'Agenzia, entro 5 giorni dall'avvenuta surroga del Finanziamento, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 8 della Convenzione.
3. Fino alla data della surroga, l'Agenzia eroga il Contributo in conto interessi sul Conto corrente vincolato accesso presso la Banca cedente.

ARTICOLO 11

(Estinzione anticipata)

1. Il Soggetto beneficiario può richiedere l'estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento bancario.
2. In caso di estinzione anticipata dell'intero Finanziamento bancario, la Banca comunica all'Agenzia l'ammontare degli interessi, maturati fino alla data dell'estinzione del Finanziamento, al fine di consentire a quest'ultima il pagamento del relativo Contributo in conto interessi sul Conto corrente vincolato per interessi, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della estinzione.
3. In caso di estinzione parziale del Finanziamento bancario, la Banca entro 30 giorni comunica all'Agenzia il nuovo Contratto di Finanziamento, con il relativo piano di ammortamento, al fine di consentire all'Agenzia di procedere con la rideterminazione del Contributo in conto interessi e l'emanazione del provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario. Gli eventuali Contributi erogati al Soggetto beneficiario in eccesso rispetto alla nuova determinazione degli stessi, dalla data della revoca, saranno recuperati direttamente dalla stessa Agenzia secondo quanto previsto nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 12
(Impegni dell’Agenzia)

1. L’Agenzia:

- a) mette a disposizione della Banca aderente, successivamente al rilascio delle necessarie credenziali, una piattaforma dedicata contenente, in particolare, la seguente documentazione:
- Comunicazione di ammissione;
 - progetto imprenditoriale presentato dal Soggetto beneficiario;
 - valutazione del progetto imprenditoriale;
 - atto costitutivo o atto equivalente dell’impresa individuale/società/cooperativa limitatamente ai soggetti già costituiti;
 - statuto dell’impresa individuale/società/cooperativa se ricorrente e limitatamente ai soggetti già costituiti;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale.

Le istruzioni di accesso alla piattaforma verranno rese note con apposita comunicazione dell’Agenzia.

2. L’Agenzia si impegna altresì a:

- b) trasmettere copia del Provvedimento di concessione al gestore del Fondo di garanzia;
- c) comunicare periodicamente all’ABI l’elenco delle banche aderenti, di cui al successivo articolo 16.

ARTICOLO 13
(Modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni tra Banca e Agenzia avverranno tramite Piattaforma.

ARTICOLO 14
(Foro competente)

1. Le Parti convengono che il foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Roma.

2. Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.

ARTICOLO 15

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.

ARTICOLO 16

(Adesione)

1. La Banca aderisce alla Convenzione attraverso la piattaforma, comunicando tra l'altro:
 - a) lo spread massimo, da aggiungere all'IRS a 8 anni indicato nella Comunicazione di esito di delibera, ai fini della determinazione del tasso di interesse massimo da applicare al finanziamento bancario;
 - b) l'indirizzo PEC al quale l'Agenzia potrà inviare le comunicazioni previste dalla Convenzione. Eventuali modifiche alle informazioni riportate nel modulo di adesione, comprese quelle relative allo spread massimo, sono comunicate via PEC dalla Banca all'Agenzia.
2. L'adesione alla Convenzione si perfeziona con la comunicazione di accettazione trasmessa dall'Agenzia alla Banca mediante Piattaforma.
3. La Banca può recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta all'Agenzia, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo. In tal caso, la Banca si impegna a continuare la gestione dei Finanziamenti bancari in essere, fino alla loro completa estinzione.

ARTICOLO 17

(Impegni delle Parti)

1. L'ABI si impegna a promuovere l'adesione delle proprie associate alla Convenzione.
2. L'Agenzia si impegna a produrre materiale informativo sulla Misura Resto al Sud che potrà eventualmente essere utilizzato, anche dalle banche aderenti, per promuoverne la conoscenza tra i potenziali beneficiari.
3. Le Parti si impegnano a definire i Modelli previsti nel precedente articolo 4 entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pubblicandoli contestualmente sui rispettivi

siti internet. Eventuali modifiche ai predetti Modelli potranno essere concordate tra le parti e adeguatamente comunicate, senza la necessità di modifica della Convenzione.

ARTICOLO 18

(Validità)

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data, le Parti valuteranno l'opportunità di una proroga della stessa, apportando le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie alla luce dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata.

Per l'Associazione Bancaria Italiana

Il Direttore Generale

per l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

l'Amministratore Delegato

